



COMUNE DELL'AQUILA

L'Aquila, 9 marzo 2012

Agli organi di informazione

Avendo preso atto della pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune dell'Aquila del calendario delle prove scritte per il concorso da dirigente amministrativo, e avendo avuto riscontro di ulteriori assunzioni a vario titolo, ci siamo posti un problema: l'amministrazione comunale ha messo a rischio il rispetto della normativa che riguarda i limiti all'assunzione di personale?

Per questa ragione abbiamo depositato un'interrogazione, che sarà discussa nel corso di un prossimo Consiglio comunale, allo scopo di sapere se il Comune di L'Aquila abbia osservato le leggi vigenti e per conoscere i dati utilizzati per la determinazione degli indicatori di spesa previsti per queste assunzioni. E in questo caso, in particolare, è bene che il Sindaco, la Giunta e segnatamente l'assessore alle Risorse umane ricordino quanto riportato nella relazione che ha fatto seguito all'attività ispettiva svolta dal Ministero dell'Economia nel 2011 e i rilievi formulati dall'ispettore in ordine ai precari equilibri finanziari del Comune, oltre che alla presunta illegittimità di alcune procedure che hanno dato origine a spese per le quali è stato chiesto espressamente che l'amministrazione provveda a richiedere le somme corrispondenti.

In particolare, già a partire dallo scorso anno, è vietato agli Enti, nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. I restanti Enti possono procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa di coloro che sono cessati nell'anno precedente. Ai fini del computo di queste percentuali si devono calcolare le spese sostenute anche dalle società partecipate. Su tali aspetti è intervenuta anche la Sezione Autonomie della Corte dei Conti.

La nostra interrogazione, pertanto, mira a fare luce su queste situazioni, considerato che la violazione dei divieti alle assunzioni, qualora si superino i limiti di spesa indicati nelle leggi, oltre a comportare specifiche sanzioni e possibili responsabilità patrimoniali, potrebbe incidere sulle legittime aspettative di coloro che, in totale buona fede, fanno affidamento su possibili percorsi di carriera che, qualora la norma fosse violata, risulterebbero seriamente compromessi.

I Consiglieri Comunali (gruppo Mpa)

Emanuele Imprudente

Antonello Passacantando



COMUNE DELL'AQUILA

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale Avv. Carlo Benedetti

SEDE

Al Sig. Sindaco On. Massimo Cialente

SEDE

Oggetto: **interrogazione** con richiesta di risposta scritta ed in aula

Il sottoscritti Consiglieri Comunali Emanuele Imprudente e Antonello Passacantando

PREMESSO CHE:

E' stato pubblicato sul sito del Comune l'avviso relativo alle prove scritte di un concorso finalizzato all'assunzione di un dirigente amministrazione e che sullo stesso sito sono presenti notizie riguardanti altre assunzioni a vario titolo.

Il Sig. Sindaco e la Giunta Comunale, e per essa l'assessore con delega alle Risorse umane, sicuramente conoscono le vigenti normative in tema di personale. E ben conosce le risultanze dell'attività ispettiva svolta dal Ministero dell'Economia nel 2011 e dei rilievi formulati dall'ispettore in ordine ai precari equilibri finanziari del Comune, oltre che alla presunta illegittimità di alcune procedure che hanno dato origine a spese per le quali è stata sanzionata la ripetibilità.

In particolare gli interrogati conoscono, fra le altre norme, il contenuto dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, come modificato dall'articolo 20, comma 9 del D.L. 98.2011, dell'art. 14, comma 9, del D.L. 78/2010, e della Deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, approvata nella seduta del 30 novembre 2011 e depositata il segreteria il 28 dicembre 2011. Per opportunità e a vogliamo qui sintetizzarne il contenuto:

A decorrere dal 01.01.2011 è fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. I restanti Enti possono procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa di coloro che sono cessati nell'anno precedente.

Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione

a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica con esclusione delle società quotate in borsa.

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha chiarito che:

“Per la determinazione, ai sensi dell’art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, della spesa del comparto “personale”, si considerano: a) le società partecipate in modo totalitario da un ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente, tenuto conto del concetto univocamente accolto di società in house, come società che vive “prevalentemente” di risorse provenienti dall’ente locale (o da più enti locali), caratterizzata da un valore della produzione costituito per non meno dell’80% da corrispettivi dell’ente proprietario; b) le società che presentano le caratteristiche di cui all’art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c., purché affidatarie dirette di servizi pubblici locali”.

“Ai fini della determinazione della spesa del comparto personale dell’ente locale e delle società partecipate o controllate, di cui all’art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, si assumono i dati che derivano dai documenti contabili delle società (bilancio di esercizio) e dai questionari allegati alle relazioni dei revisori degli enti locali al rendiconto degli enti, ai sensi dell’art. 1, co. 166 e ss. l. n. 266/2005, senza alcuna detrazione o rettifica, in assenza di specifiche norme che definiscono modalità e termini per il consolidamento dei conti, attualmente in fase di sperimentazione (art. 36, l. n. 118/2011).

“Ai fini del calcolo del rapporto di incidenza previsto dall’art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, si agisce soltanto sul numeratore, ma le spese di personale della società partecipata da sommare a quelle dell’ente sono da proporzionare in base ai corrispettivi a carico dell’ente medesimo (o ai ricavi derivanti da tariffa, se presenti in luogo del corrispettivo stesso). Il calcolo va effettuato per ciascun organismo partecipato, che si tratti di società posseduta da uno o più enti, ovvero di società miste pubblico privato, controllate dall’ente a norma dell’art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.

Considerato che la violazione del divieto di cui sopra, oltre a comportare specifiche sanzioni previste dalle norme e possibili responsabilità patrimoniali, potrebbe incidere sulle legittime aspettative di coloro che in totale buona fede fanno affidamento a possibili percorsi di carriera che, a ben vedere, e qualora la norma fosse violata, risulterebbero effimeri.

Tutto ciò premesso e considerato:

INTERROGANO

Il Sig.Sindaco e la Giunta Comunale per sapere se il Comune di L’Aquila ha rispettato le norme illustrate nella narrativa e per conoscere i dati utilizzati per la determinazione degli indicatori di spesa ivi previsti.

L’Aquila li 09.03.2012

Consiglieri Comunali (MPA)

Emanuele Imprudente

Antonello Passacantando